



Roma, *data del protocollo*

[illegible]

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il
Personale

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ROMA

**ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA**

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si fa seguito a quanto illustrato in occasione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021 all'art. 9 cds, in tema di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle competizioni sportive su strada¹, nella scheda illustrativa allegata alla circolare n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28.01.2021.

In merito, nel rammentare che la modifica normativa ha previsto che, per le competizioni che interessano il territorio di più regioni, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento ricade sulla Regione in cui si trova il punto di partenza della gara, si ritiene opportuno fare un'ulteriore precisazione per le ipotesi in cui le competizioni che interessano più regioni si svolgono in più tappe.

Pertanto, come da conforme parere della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si precisa che l'autorizzazione ex art. 9, comma 1, quarto periodo, cds deve essere rilasciata per ogni singola tappa, anziché per l'intera competizione e, nel caso di tappe sovraregionali, la regione di partenza deve acquisire il nulla osta da quelle interessate dal transito della medesima tappa.

In sintesi:

- l'autorizzazione viene rilasciata, per ogni singola tappa, dalla Regione interessata alla singola partenza;
- detta Regione, nel caso di tappa che si svolge sul territorio di più Regioni, dovrà richiedere il nulla osta alle Regioni interessate dal transito della tappa stessa;
- il termine di venti giorni antecedenti è riferito alla data di effettuazione di ogni singola tappa.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

AA/pl

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradotto

¹ Art. 1, comma 607, legge 30 dicembre 2020, n. 178.